

Italian sounding, dal no allo **Champanillo** al sì al **Prosek**

Tra divieti della Corte di Giustizia e aperture della Commissione UE

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

***Nel mese di settembre
si sono susseguite
due decisioni discordanti
in ambito UE: l'estensione,
da parte della Corte
di Giustizia, del divieto
sulle "evocazioni" illecite
di DOP e IGP
ai "servizi di ristorazione"
e l'apertura
della Commissione UE
al "Prosek", manifesta
imitazione della DOP
"Prosecco".
Urge un allineamento
di vedute***

Ci accingevamo a commentare, in verità anche un po' timorosi di annoiare i nostri Lettori, l'ennesima sentenza della Corte di Giustizia UE con l'ennesima rigorosa applicazione delle norme poste a protezione di DOP e

IGP contro le forme anche più lontane (ed anche un po' "tirate per i capelli") di "evocazione", quando un'altra notizia di provenienza UE ci ha fatto sobbalzare e rivedere in tutt'altra ottica quanto ci accingevamo a scrivere.

La sentenza è quella pronunciata dalla Quinta Sezione della Corte UE il 9 settembre 2021 e nella quale (Causa C-783/19) ha ritenuto applicabile il divieto di "evocazione" ai danni di un prodotto riconosciuto DOP anche quando l'abuso si realizzi non a favore di un altro prodotto alimentare, ma attraverso "servizi di ristorazione".

Nel caso concreto questi "servizi" venivano pubblicizzati da un operatore spagnolo impiegando il termine di "Champanillo" pur non somministrando ai suoi avventori il vino DOP "Champagne" e quindi così suscitando la contestazione da parte del Comitato di Tutela della DOP in questione.

La Corte, confermando l'atteggiamento di estremo rigore tenuto ormai da anni nell'interpretazione e applicazione del divieto di "evocazione" ai danni di prodotti riconosciuti e tutelati come DOP e/o IGP ed altre denominazioni protette, ha ritenuto in questo caso di estendere quella tutela anche all'ipotesi in cui il richiamo evocativo si realizzi non a favore di un prodotto alimentare simile o concorrenziale rispetto a quello DOP, ma alla prestazione di generici "servizi di



L'estremo rigore della Corte di Giustizia UE contro le evocazioni illecite di DOP ed IGP costituisce la coerente applicazione dell'estremo rigore della disciplina unionale in materia

ristorazione" in un locale in cui un prodotto simile non è presente.

Siamo dunque al cospetto di un ulteriore grado di rigore interpretativo da parte del Giudice UE, rigore che già si era manifestato attraverso le molteplici sentenze susseguitesi negli ultimi anni su tale tema.

Tra queste spicca significativamente quella che potremmo definire la censura dell'"evocazione letteraria" ovvero la sentenza con cui la Corte

ritenne di tutelare il formaggio DOP spagnolo "Queso Manchego" (sentenza del 2 maggio 2019 nella causa C- 614/17) evocato, a suo giudizio, attraverso immagini che sulla confezione del formaggio "abusivo" ricordavano l'opera letteraria "Don Chisciotte de La Mancha".

Attraverso tale richiamo letterario – ritenne la Corte – si realizzava un messaggio fuorviante per il consumatore in tal modo indotto a collegare il prodotto caseario comune al territorio del formaggio tutelato dalla DOP.

Il rigore del legislatore UE sull'evocazione

In effetti, tanto estremo rigore della Corte di Giustizia UE contro le evocazioni illecite di DOP ed IGP e di qualsiasi altra denominazione riconosciuta e protetta costituisce la coerente applicazione dell'estremo rigore della disciplina unionale in questa materia.

Invero, a partire dal regolamento (CE) 2081/1992, ovvero dalla prima normativa comunitaria a tutela di DOP, IGP e STG e con assoluta coerenza attraverso i vari regolamenti susseguitisì nel tempo fino all'attualmente vigente regolamento (UE) 1151/2012, con estremo rigore il legislatore comunitario ha inteso colpire ogni forma di abuso o anche di semplice speculazione delle denominazioni protette ed a tal riguardo riportiamo il testo dell'oggi vigente articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012:

«Articolo 13

Protezione

1. I nomi registrati sono protetti contro:

- a. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare

- la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- b. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- c. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d. qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome



di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b) [omissis]».

Come si può notare, la stessa formulazione di quest'articolo è di un'estrema ampiezza ed al riguardo particolarmente significative sono le formule del punto b) e del punto d) del paragrafo 1 sopra riportato:

- invero, il punto b) colpisce non soltanto "usurpazione, imitazione o evocazione" del nome registrato e riconosciuto, ma anche l'utilizzo del nome accompagnato da precisazioni quali "stile, tipo, metodo, alla maniera, imitazioni o simili" ovvero benché accompagnato da esplicite ammissioni sulla reale qualità del prodotto imitativo;
- il punto d), a sua volta, usando l'espressione "qualsiasi altra pratica", realizza una vera e propria formula di chiusura nella quale è possibile far rientrare qualsiasi forma (anche quella letteraria, come abbiamo visto) in cui

si sia potuto esplicitare l'abuso ovvero la speculazione ai danni dell'alimento DOP, IGP o comunque protetto.

Possiamo dunque ragionevolmente concludere che il costante e crescente rigore di applicazione giurisprudenziale da parte della Corte di Giustizia UE in questa materia è frutto di una normativa (articolo 13) ispirata a criteri di assoluta ampiezza e rigore.

La sorprendente decisione pro "Prosek"

A fronte di tale scenario, perciò, non poteva che suscitare sorpresa e poi inquietudine (per i motivi che esporremo) la presa di posizione di segno opposto da parte della Commissione UE che, nello scorso mese di luglio, ha dato riscontro positivo, ovvero si è pronunciata per la "ammissibilità e validità" della domanda di



protezione quale “menzione tradizionale” per il vino “Prosek” presentata dalla Croazia. In tal modo, la Commissione ha aperto la strada per la pubblicazione di tale domanda nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ovvero ha attivato l’iter per il riconoscimento del suddetto vino “Prosek” secondo la procedura prevista dall’articolo 113 del regolamento (UE) 1308/2013, normativa speciale per la protezione dei prodotti vitivinicoli.

Una decisione, questa della Commissione UE, in realtà sorprendente in quanto anche le denominazioni vitivinicole sono tutelate da possibili abusi, evocativi e non, in virtù dell’articolo 103 del suddetto regolamento (UE) 1308/2013 ed in termini sostanzialmente identici a quelli previsti in generale per tutte le denominazioni protette di tutti i settori alimentari dall’articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012 sopra riportato. A nessuno sfugge, ed infatti non è sfuggito ai produttori italiani della DOP “Prosecco”, che il termine “Prosek” altro non è che la traduzione croata del termine “Prosecco”: ragion per cui, più che di “evocazione” e/o di “imitazione”, si può ben dire che si è davanti ad un vero e proprio caso di “usurpazione” di una denominazione già protetta e riconosciuta e quindi grande sorpresa, ed anche una certa comprensibile indignazione, ha suscitato e sta suscitando la decisione favorevole al “Prosek” da parte della Commissione UE.

Sorpresa ed indignazione di cui si è fatto portavoce un nutrito gruppo di componenti, italiani e non solo, del Parlamento europeo con un’interrogazione del 15 luglio alla quale il 13 settembre ha replicato la Commissione europea attraverso un suo portavoce (Wojciechowski) che, nel ribadire la “ammissibilità e validità” della domanda di protezione del “Prosek” da parte del Governo croato con conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ha, tra l’altro, asserito che: *“Per quanto riguarda l’omonimia totale o parziale con un’indicazione geografica già protetta quale motivo di opposizione, va sottolineato che la sola omonimia non è ritenuta un motivo sufficiente per respingere una domanda. Due termini omonimi possono coesistere a determinate condizioni, in particolare tenendo debitamente conto degli usi locali*

Il termine “Prosek” altro non è che la traduzione croata del termine “Prosecco”

e tradizionali e del rischio che il consumatore possa confondersi”.

Una risposta questa sorprendente quanto incomprensibile, soprattutto se si considera che la Commissione asserisce di una possibile coesistenza di termini omonimi però “a determinate condizioni”: peccato però che si sia dimenticata di chiarirci quali siano, nel caso in esame, le “determinate condizioni”.

In ogni caso, siamo di fronte ad una sorprendente decisione che, posta a confronto con le precedenti decisioni della Corte UE sopra da noi evocate e a fronte del loro assoluto rigore, appare quanto mai incomprensibile e, sia detto con rispetto, persino “scandalosa” e per giunta coeva alla – invece – rigorosissima decisione della Corte UE del 9 settembre 2021 sulla censurata “evocazione” degli “Champanilli” spagnoli.

A questo punto resta soltanto da dire che le istituzioni UE, Commissione e Corte di Giustizia, sono pregate di mettersi d’accordo tra di loro, magari tutte rispettando la lettera e lo spirito della Legislazione UE, altrimenti diventano inevitabili i “cattivi pensieri”.

I “cattivi pensieri”

A questo punto, infatti, peccheremmo di slealtà intellettuale o quantomeno di omertà nei confronti dei nostri pazienti Lettori se non esprimessimo loro anche i “cattivi pensieri” che questa vicenda ci ha suscitato.

Sono “cattivi pensieri” che partono in realtà da lontano, anzi da parecchio lontano se volessimo risalire alla vicenda “Parmesan” dei primi anni 2000, vicenda – come è noto – conclusasi sì con una sentenza di censura da parte della Corte di Giustizia UE, ma che beffardamente sollecitava il Governo italiano, e non quello tedesco, a controllare sul territorio tedesco gli scorretti



imitatori del nostro “Parmigiano Reggiano” e ciò con la giustificazione che il danno veniva arrecato ai produttori italiani.

A questo punto, però, la Corte UE singolarmente dimenticava che le norme a tutela degli alimenti DOP proteggono anche, se non in primo luogo, i consumatori europei e, prima di tutti, proprio quelli del Paese sul cui territorio si verifica un abuso di denominazione e quindi, nel caso del “Parmesan”, proprio i consumatori tedeschi! Con conseguente responsabilità di controllo da parte del Governo tedesco!

Ma, arrivando più vicini al tempo presente, come non ricordare la sentenza della Corte UE del 2019 che, con argomentazioni, se non da “azzeccagarbugli” (giusto per rimanere in tema di evocazioni letterarie) quantomeno spregiudicatamente cavillose, ha distinto fra la protezione di una denominazione IGP (“Aceto Balsamico

di Modena”) nella sua interezza e quella delle sue singole componenti?

Sennonché a questo punto il “cattivo pensiero” ci richiama ad una vicenda di ancora più ampia portata in quanto investe non una singola DOP od IGP italiana, ma tutto il complesso dei nostri prodotti, a denominazione protetta e non, dei quali si cerca di sminuire il pregio attaccandoli addirittura sul piano della salubrità.

Ci stiamo riferendo all’adozione, a nostro avviso abusiva e fuori dalle norme comunitarie, di un semplicistico e persino rozzo sistema di informazione salutistico-nutrizionale, quale è quello della cosiddetta “etichetta a semaforo” (il cosiddetto “Nutri-Score”) adottata già da qualche anno e da alcuni Paesi, Francia in primis, per sintetizzare una pretesa valutazione sanitaria, ovvero dietetica, del prodotto alimentare.

Un’etichetta con cui si pretende di dare ad ogni

alimento una sorta di patente di innocuità col semaforo verde, di cautela con quello giallo e di allarme con quello rosso e tutto questo secondo parametri dietetico-nutrizionali formulati in maniera assolutamente astratta ed immotivata, ma che, guarda caso, portano a dare via libera (verde) ai prodotti qualitativamente ed organoletticamente mediocri se non scadenti e semaforo rosso per la maggior parte dei prodotti italiani DOP e IGP!

Una soluzione di etichettatura, questa, a nostro avviso assolutamente fuorviante e scorretta ed alla quale l'Italia ha tentato, finora inutilmente, di opporsi prospettando un sistema più serio e scientificamente adeguato e noto come "sistema a batteria" (*Nutrilnform Battery*), il tutto però senza che finora né la Corte europea né la Commissione UE si siano pronunciati al riguardo.

Orbene, è proprio in questo quadro generale che, a questo punto, riteniamo doveroso collocare l'episodio della pretesa (dalla Commissione UE) ammissibilità ad un riconoscimento del "Prosek" in barba al precedente e fondato riconoscimento della DOP "Prosecco".

Insomma, senza voler fare del vittimismo, ma semplicemente volendo seguire un vecchio insegnamento secondo cui "a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina", cominciamo a temere di dover concludere che sta emergendo una sottile quanto intollerabile azione di contrasto contro il successo degli alimenti "Made in Italy" in generale ed in particolare contro quelli più prestigiosi e riconosciuti come DOP o IGP.

È un "cattivo pensiero" questo, lo sappiamo: la UE però ci smentisca quanto prima!

